



COMUNE DI BRESCIA

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI

Approvato con deliberazione G.C. 4.12.2002 n. 1186/44413 P.G.
Modificato con deliberazione C.C. 30.3.2010 n. 57/49839 P.G.

INDICE

Titolo I - ISTITUZIONI E FINALITA'

Art. 1 – Istituzione

Art. 2 – Finalità

Titolo II - ORGANIZZAZIONE

Art. 3 – Destinatari

Art. 4 - Organizzazione

Art. 5 – Progetto educativo

Art. 6 – Calendario di attività

Art. 7 – Iscrizioni

Art. 8 – Ammissioni

Art. 9 – Inserimento, frequenza, dimissioni

Art. 10 – Quota di contribuzione

Art. 11 – Fondo di plesso

Titolo III - INNOVAZIONE E SPERIMENTAZIONE

Art. 12 – Progetti di innovazione e sperimentazione

Art. 13 – Servizi integrativi

Titolo IV - GESTIONE SOCIALE

Art. 14 – Consiglio di intersezione

Art. 14 bis – Consiglio tecnico di plesso

Artt. 15- 16 – Abrogati

Titolo V - PROFESSIONALITA'

Art. 17 – Collegialità e professionalità

Art. 17 bis – Il personale insegnante

Art. 17 ter – Il personale ausiliario

Art. 18 – Collegio dei docenti

Art. 19 – Orario di lavoro

Art. 20 – Funzionario direzione di circolo

Art. 21 – Responsabile del Servizio

Art. 21 bis – Coordinamento pedagogico-didattico-amministrativo

Art. 22 – Formazione e aggiornamento

Titolo VI - NORMA FINALE

Art. 23 – Rinvio alla disciplina prevista per il personale del Comune

TITOLO I - ISTITUZIONE E FINALITÀ

Art. 1 – Istituzione

1. Il Comune, in conformità alle leggi statali e regionali vigenti, gestisce nel proprio territorio le scuole dell'infanzia comunali per tutti i bambini e le bambine dai 3 ai 6 anni di età.
2. Il Comune favorisce, altresì, attività di sperimentazione nei servizi educativi per l'infanzia ed offre alle famiglie una opportunità strutturata di educazione e di socializzazione.

Art. 2 – Finalità

1. La scuola dell'infanzia comunale è un servizio educativo di base, che concorre nell'ambito del sistema scolastico complessivo alla formazione integrale ed armonica della personalità dei bambini e delle bambine di età compresa tra i 3 ed i 6 anni, partendo da una moderna e puntuale lettura dei bisogni e delle esigenze dei bambini e delle bambine.
2. Riconosce ai bambini ed alle bambine i diritti all'educazione, all'istruzione, al gioco ed al rispetto della identità individuale, etica, linguistica, culturale e religiosa.
3. Opera secondo fini e valori educativi che, sostenendo il ruolo della famiglia, favoriscono lo sviluppo delle potenzialità relazionali e delle competenze personali.
4. Persegue sia l'acquisizione di competenze di tipo comunicativo, espressivo, logico operativo e sociale, sia un'equilibrata maturazione ed organizzazione delle dimensioni cognitive, affettive, sociali, morali e religiose.

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE

Art. 3 – Destinatari

1. La localizzazione, le caratteristiche strutturali e la ricettività delle scuole dell'infanzia sono determinate in base alle indicazioni contenute nella normativa statale specifica.
2. La scuola dell'infanzia fa riferimento, nella definizione del proprio progetto educativo, alle indicazioni nazionali specifiche per le Scuole dell'Infanzia.
3. É aperta prioritariamente a tutti i bambini e le bambine residenti in Brescia e accoglie e valorizza il patrimonio di esperienze individuali e familiari di ciascuno, senza discriminazioni.
4. Promuove la presenza della diversità, quale risorsa ed occasione di maturazione personale, oltre che come momento di apprendimento.
5. Per i bambini e le bambine in situazione di difficoltà psicofisica e relazionale e di svantaggio socioculturale si propone come adeguata opportunità educativa e socializzante creando, attraverso specifici progetti educativi, le condizioni ideali di sviluppo, di crescita, di espressione delle potenzialità e di integrazione socio – scolastica.
6. Sostiene altresì, attraverso la programmazione educativo – didattica, le condizioni per la realizzazione effettiva della continuità del processo educativo.
7. Individua quali spazi privilegiati, per la promozione della continuità educativa i rapporti con le famiglie e le altre agenzie formativo – ricreative e del privato sociale operanti sul territorio, nonché le occasioni di confronto, di dialogo, di raccordo e di collaborazione con gli asili nido e con il ciclo scolastico successivo.

Art. 4 – Organizzazione

1. La scuola dell'infanzia è organizzata secondo un orario giornaliero, finalizzato ad attività educative e didattiche, per un minimo di 8 ore continuative, dal lunedì al venerdì.
2. Nell'orario di funzionamento della scuola dell'infanzia è compresa la refezione, che è un servizio soggetto a contribuzione individuale.
3. Le sezioni sono costituite con un rapporto insegnante/bambini non superiore a 25; a ciascuna sezione vengono assegnati due insegnanti. In presenza di bambino in situazione di difficoltà psico-fisica e relazionale si applicano le disposizioni vigenti in materia.

4. L'unità elementare di funzionamento della scuola dell'infanzia è riconducibile al plesso scolastico.
5. Il servizio scuole dell'infanzia comunali è costituito da Circoli scolastici che raggruppano Plessi territorialmente vicini.
Il Circolo si connota quale strumento decentrato di autonomia funzionale, organizzativa e gestionale del Servizio scuole dell'infanzia, agendo in congruenza con le linee generali di indirizzo.
Il sistema Circolo è coordinato dal Funzionario direzione di Circolo che ha titolarità e responsabilità pedagogico-didattica, amministrativo-organizzativa e gestionale sui Plessi che lo costituiscono.
Il Circolo si inserisce nel contesto culturale, sociale ed economico del bacino territoriale di riferimento rispondendo, da un punto di vista organizzativo e pedagogico – didattico, alle domande delle famiglie e ai bisogni formativi dei bambini, in sinergia con le altre agenzie operanti nel territorio (scuole di diverso ordine e grado, ASL, neuropsichiatria infantile, circoscrizioni, altri servizi e settori ...).
6. L'istituzione di ciascun Circolo viene determinata dal Dirigente Responsabile del Settore Pubblica Istruzione, sulla base degli strumenti di indirizzo e di programmazione predisposti dalla Giunta comunale.
7. L'organizzazione del servizio è improntata a criteri di flessibilità e collaborazione di tutto il personale ed è sottoposta a continua verifica, in relazione:
 - alle esperienze ed alle esigenze dei bambini e delle bambine;
 - alla sperimentazione riferita, sia alla ricerca psico-pedagogica, che ai moduli didattici ed organizzativi di ciascun plesso;
 - all'aggiornamento permanente degli insegnanti e degli ausiliari socio-scolastici.

Art. 5 – Progetto educativo

1. La scuola dell'infanzia, attraverso un uso programmatico e finalizzato delle risorse e secondo criteri di flessibilità, persegue una progettazione educativa e didattica che sottintende l'adozione consapevole e condivisa di un modello culturale attuale ed efficace, metodologicamente supportato da teorie scientifiche e da prassi pedagogiche consolidate.
2. Il Piano dell'offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dalla Giunta Comunale, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori.
Il Piano dell'offerta formativa è reso pubblico e consegnato alle famiglie degli alunni all'atto dell'iscrizione.
Il Piano dell'Offerta Formativa è coerentemente attuato in funzione del dinamismo dello sviluppo e della centralità dei bambini e delle bambine e in conseguenza è metodologicamente mirato alla sollecitazione ed al sostegno di tutte le potenzialità infantili, in un processo di continuità e di raccordo sistematico con la famiglia e con le istituzioni sociali e scolastiche.

Art. 6 – Calendario di attività

1. Il calendario annuale delle scuole dell'infanzia è approvato dalla Giunta comunale, con riferimento al calendario regionale e alle esigenze formative dei bambini e delle bambine ed alle caratteristiche socio-economiche del territorio, nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro e della contrattazione integrativa decentrata.
2. L'orario di funzionamento del servizio è articolato in orario antimeridiano e pomeridiano e, di norma, non è inferiore alle otto ore per il servizio pedagogico educativo e non superiore alle undici ore se considerati anche i servizi integrativi (il tempo prolungato e anticipato aventi natura animativa, ludico-ricreativa).
3. L'ingresso dei bambini e delle bambine è ammesso dalle ore 8.00 alle ore 9.00. Eventuali deroghe potranno essere disposte dal Funzionario di Circolo, a seguito di motivata richiesta dei genitori interessati.

Art. 7 – Iscrizioni

1. Possono essere iscritti alle scuole dell'infanzia comunali tutti i bambini e le bambine che hanno compiuto o compiranno il terzo anno di età, entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di iscrizione. In ogni caso possono essere iscritti in lista di riserva i bambini e le bambine che compiono tre anni entro il 31 gennaio dell'anno successivo: potranno frequentare se vi sarà disponibilità di posti e previo esaurimento delle eventuali liste di attesa, a partire dall'inizio dell'anno scolastico. Tale possibilità è limitata alle scuole ove non sia in atto un progetto di sperimentazione di sezioni omogenee per età.

Art. 8 – Ammissioni

1. Le ammissioni vengono decise dal Responsabile del Servizio Scuole dell'Infanzia, sulla base delle istanze pervenute e in attuazione della graduatoria formalizzata secondo i principi individuati dalla Giunta comunale.

Art. 9 - Inserimento, frequenza, dimissioni

1. Nell'ambito della programmazione educativa e didattica annuale, ogni plesso scolastico riserva particolare attenzione alla individuazione dei tempi, delle modalità e delle strategie finalizzate all'inserimento dei bambini e delle bambine, che per la prima volta si iscrivono alla scuola.
2. In ogni caso l'inserimento dei bambini e delle bambine deve essere graduale, ma funzionale al superamento delle difficoltà naturali derivanti dalla separazione dalla famiglia.
3. Fatta eccezione per l'inserimento degli alunni portatori di handicap e per le eventuali altre situazioni particolari che richiedano la stesura di un Progetto Educativo

Individualizzato, l'inserimento ad orario pieno di ogni alunno avviene entro 4 settimane dall'inizio dell'anno scolastico.

4. Al fine di garantire una ottimale organizzazione ed erogazione dei servizi di supporto alla frequenza scolastica nel periodo di inizio d'anno, i piani di inserimento dei bambini e delle bambine devono essere redatti dai Collegi docenti, sentito il Funzionario di circolo e trasmessi al Responsabile del Servizio Scuole dell'Infanzia e alle famiglie dei nuovi utenti, entro la chiusura dell'anno precedente.
Le modalità previste dai collegi dei docenti possono essere diversificate, a fronte di consolidate esperienze positive, purché attuate nello stesso arco temporale.
5. Le famiglie devono assicurare la regolare frequenza dei bambini iscritti ai servizi della scuola comunale dell'infanzia, rispettando i moduli orari di riferimento per ogni plesso scolastico.
6. Possono essere accolte ed appositamente autorizzate le richieste particolari degli utenti, compatibilmente con le esigenze della continuità educativa e i tempi di vita dei bambini e delle bambine.
7. In caso di reiterati ed ingiustificati ritardi dei bambini e delle bambine in entrata ed uscita dalla scuola, il Collegio docenti deve darne immediata comunicazione al Funzionario di circolo che, di volta in volta, assumerà i necessari provvedimenti, quali la non ammissione a scuola del bambino nel giorno del ritardo o la segnalazione ai servizi sociali del Comune nel caso di ritiro oltre il termine dell'attività educativa.
8. I bambini e le bambine che non frequentano la scuola dell'infanzia senza giustificato motivo per un periodo continuativo superiore ad un mese, sono dimessi dalla scuola con provvedimento del Responsabile del Servizio Scuole dell'Infanzia, previo avviso ai genitori.

Art.10 - Quota di contribuzione

1. Le famiglie dei bambini e delle bambine concorrono esclusivamente alla copertura delle spese per il funzionamento dei servizi di ristorazione scolastica, di tempo anticipato e di quello prolungato, con il pagamento di una quota di contribuzione mensile, differenziata per fasce di reddito.
2. Le tariffe di contribuzione, le fasce di reddito relative, i criteri in base ai quali è consentito l'esonero e/o le agevolazioni tariffarie, sono stabiliti con provvedimento della Giunta comunale.

Art.11 - Fondo di plesso

1. A ciascuna scuola dell'infanzia viene attribuito un fondo da rendicontare, per spese relative all'acquisto di materiale didattico, avente carattere di urgenza e di non prorogabilità.

2. Detto fondo è determinato annualmente dal Dirigente Responsabile del Settore Pubblica Istruzione, con riferimento al numero delle sezioni funzionanti.
È fatto assoluto divieto al personale scolastico di richiedere ai genitori degli alunni di contribuire all'acquisto di attrezzature, arredi, materiale didattico di qualsiasi natura.

TITOLO III - INNOVAZIONE E SPERIMENTAZIONE

Art.12 - Progetti di innovazione e sperimentazione

1. Il Comune favorisce attività di sperimentazione nei servizi educativi per l'infanzia, volte a realizzare innovazioni metodologico-didattiche ed organizzative.
2. La sperimentazione può essere attuata, oltre che sulla base dei Piani dell'Offerta Formativa e dei principi contenuti nel presente regolamento, anche su suggerimenti ed indirizzi espressi dai Funzionari di circolo, dal Collegio docenti e dagli organismi di gestione sociale.
3. La sperimentazione, intesa come ricerca e realizzazione di innovazioni sul piano metodologico-didattico, deve essere autorizzata dal Coordinamento Pedagogico Didattico –Amministrativo.
A tal fine i docenti che intendono realizzarla ne presentano il programma al Responsabile del Servizio.
Il Coordinamento Pedagogico Didattico–Amministrativo approva o respinge, con deliberazione debitamente motivata, i progetti di sperimentazione.
4. Ogni proposta di sperimentazione, per essere valutata, deve contenere:
 - la identificazione del problema che si vuole affrontare, con la relativa motivazione;
 - la formulazione scientifica delle ipotesi di lavoro;
 - l'individuazione degli strumenti, delle risorse umane e delle risorse organizzative;
 - il preventivo di spesa;
 - la descrizione dei procedimenti metodologici nelle varie fasi della sperimentazione;
 - la durata del progetto;
 - l'analisi della fattibilità;
 - le modalità di verifica dei risultati e la loro pubblicazione.

Art.13 – Servizi integrativi

1. Il Comune promuove e sostiene nuove tipologie di servizio, con l'obiettivo di offrire ai bambini e alle bambine opportunità di incontro, di gioco e di socializzazione, percorsi educativi in spazi opportunamente attrezzati, anche con il coinvolgimento di adulti familiari, per dare risposte a nuovi e particolari bisogni, anche di contenuto sociale.
2. I servizi integrativi dell'infanzia sono il tempo anticipato, il tempo prolungato e i Centri Ricreativi Estivi e sono aperti prioritariamente ai bambini ed alle bambine residenti nella città di Brescia.
3. La Giunta comunale definisce le tipologie e gli standard di funzionamento dei servizi integrativi dell'infanzia.

TITOLO IV - GESTIONE SOCIALE

Art.14 - Consiglio di intersezione

1. In ogni plesso scolastico di scuola dell'infanzia è costituito un Consiglio di intersezione di durata annuale.
2. Fanno parte del Consiglio di intersezione due rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti per ciascuna delle sezioni interessate, tutti i docenti e due rappresentanti del personale ausiliario.
3. Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal funzionario direttivo di circolo a uno dei docenti membro del consiglio stesso.
4. Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico spettano al Consiglio di intersezione con la sola presenza dei docenti.
5. I Consigli di intersezione, sono presieduti dal funzionario di Circolo oppure da un docente, membro del consiglio, suo delegato; si riuniscono in ore non coincidenti con l'orario delle attività educative, col compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori. In particolare esercitano le competenze in materia di programmazione, valutazione e sperimentazione.
6. Si pronunciano su qualsiasi argomento riguardante il funzionamento della scuola.
7. Il Responsabile del Servizio Scuole dell'Infanzia può avocare a sé la presidenza del Consiglio di Intersezione.
8. Il Consiglio di Intersezione si riunisce, di norma, due volte l'anno su convocazione del funzionario di circolo, oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia motivata richiesta, con l'indicazione dettagliata dell'ordine del giorno da discutere.
9. Le sedute del Consiglio di intersezione sono valide se risulta presente la metà più uno dei membri; le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti. Di ogni riunione viene redatto un verbale a cura di uno dei componenti nominato dal presidente.
10. Copia del verbale di ogni seduta deve essere trasmessa entro cinque giorni al Servizio Scuole dell'Infanzia.

Art.14. bis - Consiglio tecnico di plesso

1. Tutti gli insegnanti, gli ausiliari socio-scolastici e gli operatori assegnati a diverso titolo a ciascun plesso costituiscono il Consiglio tecnico di plesso.

Si insedia all'inizio di ogni anno scolastico e si riunisce ogni qual volta il funzionario di circolo lo ritenga opportuno.

È presieduto dal Funzionario di circolo o da un suo delegato.

Delibera l'organizzazione degli spazi e dei tempi per l'attuazione del Piano dell'Offerta Formativa e ne verifica periodicamente l'efficacia funzionale.

Programma ed attua, per gli aspetti logistico-organizzativi, tutte le iniziative per il sostegno e l'integrazione degli alunni disabili o in situazione di disagio psico-fisico, culturale e relazionale.

Programma ed attua tutte le iniziative straordinarie del plesso (feste, uscite didattiche, sperimentazioni/innovazioni che implicino variazioni nell'assetto organizzativo).

Artt. 15 e 16 – ABROGATI

TITOLO V - PROFESSIONALITÀ

Art.17 – Collegialità e professionalità

1. Tutto il personale educativo e ausiliario concorre, se pure a diverso titolo, attraverso la programmazione e la realizzazione delle diverse attività, ai processi educativo formativi dei bambini e delle bambine.
2. Le attività delle scuole si fondano sul lavoro collegiale di tutti gli insegnanti, ausiliari socio-scolastici e operatori assegnati a diverso titolo a ciascun plesso scolastico, nel rispetto delle diverse professionalità e responsabilità individuali.

Art.17bis - Il personale insegnante

1. Il personale insegnante assicura l'educazione dei bambini e delle bambine come risposta attenta ai bisogni affettivi, cognitivi, relazionali, in un ambiente protetto, accogliente e confortevole.
Garantendo il massimo rispetto dei bambini e delle bambine, provvede alle loro cure quotidiane e alla loro educazione igienica in un contesto di formazione all'autonomia personale; pone particolare attenzione agli aspetti dell'accompagnamento e della sorveglianza in momenti quali l'accoglimento, il gioco libero, le attività routinarie, assicurando per quanto possibile la continuità del rapporto adulto/bambino.
Mantiene un dialogo continuo con le componenti che formano l'ambiente familiare e sociale del bambino, favorendo scambi tra questi e la scuola.

Art.17 ter - Il personale ausiliario

1. Il personale ausiliario concorre alla creazione di un ambiente educativo strutturato, coopera con gli insegnanti e partecipa all'attività educativa, in particolare curando l'igiene personale dei bambini, la pulizia e l'ordine delle attrezzature e degli spazi interni ed esterni della scuola e prestando la necessaria collaborazione al personale insegnante nei momenti dell'accoglimento, del pasto, dell'uscita dei bambini e delle uscite didattiche.
2. Accoglie e sorveglia i bambini in caso di momentanea assenza o di momentaneo impedimento del personale insegnante.

Art.18 - Collegio dei docenti.

1. Il collegio dei docenti è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio presso le scuole dell'infanzia del Comune di Brescia.
Esso si articola su tre livelli:
 - *Collegio plenario*, presieduto dal Responsabile del Servizio
 - *Collegio di circolo*, presieduto dal Funzionario di Circolo
 - *Collegio di plesso*, presieduto dal funzionario di circolo o da un suo delegato.

2. *Il collegio plenario* si riunisce di norma tre volte all'anno e ogni qualvolta il Responsabile del Servizio ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta, con i seguenti compiti:
 - a) delibera il Piano dell'Offerta Formativa del Servizio Scuole dell'infanzia;
 - b) valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificare l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica;
 - c) adotta o promuove nell'ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione;
 - d) promuove e delibera iniziative di formazione e di aggiornamento dei docenti;
 - e) promuove commissioni di studio e di lavoro;
 - f) condivide le linee di indirizzo del Servizio;
 - g) propone iniziative di visibilità.

3. *Il collegio di circolo* è costituito dalle insegnanti dei plessi del Circolo ed è presieduto dal Funzionario direzione di Circolo. Si riunisce di norma tre volte all'anno e/o quando il Funzionario ne ravvisi la necessità, anche su richiesta motivata delle scuole assegnate.
 - a) Il collegio di circolo svolge le seguenti funzioni:
 - b) elegge i docenti che fanno parte di commissioni di studio e/o di lavoro deliberate dal Collegio Plenario;
 - c) si confronta su tematiche specifiche proposte dal funzionario o dai collegi di plesso;
 - d) confronta e condivide le buone pratiche organizzative e didattiche realizzate dalle scuole che lo compongono;
 - e) propone momenti di confronto e forme di condivisione con gli altri circoli;
 - f) propone iniziative di visibilità delle scuole sul territorio;
 - g) propone forme di sperimentazione e innovazione al Coordinamento pedagogico-amministrativo del Servizio.

4. *Il collegio di plesso* è costituito dagli insegnanti del plesso e dal funzionario direzione di Circolo quale membro di diritto; si riunisce secondo un calendario concordato con il funzionario direzione di Circolo e quando il Funzionario e/o i suoi membri ne ravvisino la necessità. Le sedute del collegio di plesso sono valide se sono presenti almeno la metà più uno dei suoi membri; le deliberazioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delle decisioni assunte viene redatto verbale.

Il collegio di plesso svolge le seguenti funzioni:

 - a) redige e attua il Piano dell'Offerta Formativa, come risposta alla domanda territoriale di educazione, in aderenza alle indicazioni del POF Cittadino e alle linee di indirizzo del Servizio;
 - b) elabora la programmazione dell'azione educativa e didattica al fine di adeguare gli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato alle specifiche esigenze ambientali;
 - c) cura l'inserimento dei bambini disabili avvalendosi della partecipazione attiva degli ausiliari socio scolastici e degli operatori per l'integrazione con i quali predispone ogni azione necessaria alla piena integrazione scolastica, in sintonia con le indicazioni dell'ASL;

- d) procede alla verifica e valutazione sistematica degli esiti formativi delle bambine e dei bambini;
- e) realizza azioni volte a favorire la continuità educativa orizzontale e verticale;
- f) procede alla formazione delle sezioni, sulla base dei criteri stabiliti dal Coordinamento Pedagogico;
- g) provvede alla scelta dei sussidi didattici;
- h) provvede all'attribuzione di incarichi di servizio interni al plesso;
- i) propone iniziative di innovazione e sperimentazione educativo-didattica.

Art.19 - Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro del personale è articolato in relazione all'orario di apertura del Servizio Scuole dell'Infanzia, tenendo conto delle esigenze degli utenti e nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei contratti integrativi decentrati.

Art.20 – Funzionario direzione di circolo

1. A ciascun Circolo è assegnato un Funzionario di circolo che ha la responsabilità del coordinamento delle strutture scolastiche e delle unità del personale assegnato, della organizzazione pedagogica ed amministrativa di tutte le scuole componenti il medesimo.
2. In particolare il Funzionario di circolo svolge le seguenti funzioni, sulla base della sua competenza tecnica – specifica, avvalendosi del supporto degli uffici competenti del servizio:
 - a) ha la responsabilità del corretto e puntuale funzionamento delle scuole costituenti il Circolo a cui è preposto; è garante della qualità del servizio erogato;
 - b) si occupa dell'assegnazione e gestione di tutto il personale docente e non docente delle scuole del Circolo, collocato ad una dipendenza gerarchica diretta;
 - c) orienta, sostiene, verifica la realizzazione del progetto educativo in tutte le sue fasi nelle scuole del Circolo;
 - d) coordina e si rapporta con gli organismi di partecipazione sociale e con le famiglie utenti del Circolo.

Art.21 – Responsabile del Servizio

1. Le scuole dell'infanzia costituiscono un Servizio del Settore Pubblica Istruzione .
2. Il Responsabile del Servizio si avvale, per l'esercizio di alcune funzioni, in ogni Circolo, di un Funzionario di circolo, mentre per il coordinamento degli uffici amministrativi di un Coordinatore Amministrativo.
3. Le funzioni del Responsabile del Servizio Scuole dell'Infanzia sono sia di carattere organizzativo, gestionale ed amministrativo, che pedagogico e didattico.
4. In particolare gli competono:

- l'adozione di ogni determinazione necessaria per l'organizzazione del servizio, in conformità agli obiettivi, ai programmi e agli indirizzi di governo;
- la corretta gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa delle risorse, sia umane che economiche, assegnate al servizio;
- l'individuazione delle linee generali di organizzazione, di gestione e di funzionamento delle scuole dell'Infanzia;
- la gestione e la responsabilità di tutto il personale docente e non docente assegnato alle Scuole dell'Infanzia;
- la raccolta delle domande di iscrizione e la formulazione delle graduatorie di ammissione ai singoli plessi scolastici, sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale;
- il mantenimento e la gestione dei rapporti, sia con le scuole dell'infanzia statali, che con quelle convenzionate;
- la programmazione e la pianificazione dell'offerta scolastica in risposta ai bisogni evidenziati dall'utenza, sempre in relazione agli orientamenti politici e pedagogici;
- l'attuazione ed il sostegno del sistema educativo delle scuole dell'infanzia comunali;
- la proposizione del programma annuale integrato di formazione per le insegnanti delle scuole dell'infanzia comunali;
- il raccordo delle offerte educative dei servizi integrativi dell'infanzia con i nidi e con la scuola primaria.

Art.21 bis. – Coordinamento pedagogico-didattico-amministrativo

1. E' costituito dal Responsabile del Servizio, dai Funzionari direzione di circolo e dal Coordinatore amministrativo. Funge da segretario l'istruttore amministrativo addetto alla segreteria del servizio. Si riunisce di norma una volta alla settimana e ogni qualvolta sia necessario.
2. Promuove, propone e coordina gli interventi e le iniziative relativi al Servizio Scuole dell'Infanzia; i suoi componenti, sulla base delle reciproche competenze e responsabilità, realizzano e tengono monitorate tutte le azioni atte a garantire la qualità e l'unitarietà del servizio erogato.

Art.22 – Formazione e aggiornamento

1. La formazione ed il costante aggiornamento sono un diritto-dovere di tutti gli insegnanti e, più in generale, degli operatori dei servizi educativi comunali.
2. Vengono organizzati corsi annuali di aggiornamento per gli insegnanti e gli ausiliari socio-scolastici, con le seguenti finalità:
 - accrescere la competenza professionale;
 - migliorare le forme di intervento educativo e l'impostazione organizzativa della scuola pubblica comunale per l'infanzia in un contesto di relazioni positive;
 - procedere al costante rinnovamento della qualità, della programmazione e della progettualità dei diversi plessi scolastici.

TITOLO VI - NORMA FINALE

Art.23 – Rinvio alla disciplina prevista per il personale del Comune

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano al personale del Servizio Scuole dell'Infanzia i contratti collettivi nazionali, i contratti integrativi decentrati e la normativa vigente per il restante personale del Comune.